

Legge regionale 10 febbraio 1967 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/04/1968

Contingenti numerici provvisori del personale regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1** Parole sostituite alla Tabella B da art. 67, primo comma, L. R. 22/1967
- 2** Legge abrogata implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
- 3** Tabella A abrogata da art. 29, L. R. 22/1968
- 4** Tabella B abrogata da art. 29, L. R. 22/1968
- 5** Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1** Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
- 2** Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.